

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

5 luglio 2025

Info/124.25/IVA E RIFIUTI/chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate dopo la legge di Bilancio 2025

IVA E RIFIUTI/CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SULL'APPLICAZIONE DELL'IVA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Sull'argomento della modifica della legge di Bilancio 2025, che, lo ricordiamo, ha escluso dall'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% d'imposta le prestazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e speciali (v. ns. precedenti informative sull'argomento), si rimanda sotto un articolo di ItaliaOggi che commenta l'Ordinanza dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 1° agosto 2025, emessa in risposta ad un quesito di un'associazione che opera nel settore e che ha chiesto quale sia la corretta aliquota da applicare alle fatture emesse dopo l'entrata in vigore della norma modificata (1° gennaio 2025) ma riferite a prestazioni eseguite prima del 31 dicembre 2024.

L'Agenzia, in sostanza precisa che l'agevolazione resta valida per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 e per i pagamenti effettuati, entro la stessa data, anche se la fattura, in quest'ultimo caso, è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.

Di conseguenza, le prestazioni di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico risultano soggette all'aliquota ordinaria:

- se in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024 il corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025
- se in assenza di pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2024 la relativa fattura è emessa dopo il 1° gennaio 2025.

L'Agenzia precisa, infine, che le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota Iva del 10% sono comunque valide, così come i pagamenti effettuati, entro la stessa data, considerando applicabile l'aliquota ridotta e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.

In allegato la pronuncia in questione dell'Agenzia delle Entrate.

**Rifiuti, Iva 22% se fattura
e pagamento dal 2025**

Sul conferimento e smaltimento di rifiuti "improduttivo", l'aumento dell'aliquota Iva dal 10 al 22%, disposto dalla legge di bilancio 2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2025, si applica alle prestazioni fatturate e pagate da tale data, anche se materialmente rese precedentemente. Restano invece soggette alla vecchia aliquota del 10% le prestazioni per le quali sia stata emessa fattura o sia stato pagato il corrispettivo entro il 31 dicembre 2024. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta a consulenza n. 12 del 1° agosto 2025. Il quesito mirava a conoscere la decorrenza della modifica apportata dall'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha escluso dall'aliquota ridotta del 10%, prevista dalla disposizione del punto 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di determinati rifiuti, "il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia". Al riguardo, l'Agenzia osserva che, in assenza di norme transi-

torie, per la soluzione delle questioni di diritto intertemporale in caso di variazioni delle aliquote Iva occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni, come disciplinato dai commi terzo e quarto dell'art. 6 del dpr n. 633/1972. Secondo tali disposizioni, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; tuttavia, se viene emessa fattura prima del pagamento, la prestazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato. In relazione alla modifica in esame, apportata dalla legge n. 207/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, la nuova aliquota del 22% si applica quando: in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025 o in assenza di pagamenti, entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025. Restano invece assoggettate all'aliquota del 10% le prestazioni per le quali sia stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2024, nonché quelle il cui corrispettivo sia stato pagato en-

tro tale data, anche se fatturate dopo.

Il quadro tracciato dall'Agenzia sulla base della normativa nazionale non sembra del tutto in linea con il combinato disposto degli articoli 93, 95 e 66 della direttiva Iva, da cui emerge che, nelle operazioni ad esigibilità differita, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui si realizza l'esigibilità, salvo che gli Stati membri non dispongano diversamente e si rapportino, invece, al momento del "fatto generatore". Pertanto, poiché nella legge nazionale non si rinviengono esplicite norme in quest'ultimo senso, potrebbe sostenersi che le eventuali prestazioni ad esigibilità differita (art. 6, quinto comma, citato) e quelle sottoposte al meccanismo dello split payment (art. 3, decreto mi-economia 23 gennaio 2015), il cui pagamento è effettuato dopo il 31 dicembre 2024, siano soggette all'aliquota ordinaria anche se fatturate entro tale data. Questa interpretazione euro-conforme però necessaria l'integrazione della fattura.

Franco Ricca